

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1388

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, UGOLINI

Ordinamento della professione di educatore fisico

Presentata il 5 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge per la definizione della professione di « educatore fisico » mira a regolamentare, a disciplinare la libera professione nel campo della ginnastica formativa, presportiva, di mantenimento, nonché nel campo dell'educazione fisica differenziata nel trattamento delle alterazioni posturali.

Si desidera, inoltre, precisare che per ordinamento professionale si intende la regolamentazione di una specifica professione di ordine intellettuale che richiede i seguenti requisiti: 1) titolo di studio iniziale; 2) abilitazione all'esercizio professionale previo esame di Stato previsto dalla Costituzione; 3) iscrizione all'albo professionale.

Il diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) assicura una connotazione intellettuale alla disciplina per le seguenti ragioni: 1) per acce-

dere, previo esame di ammissione agli ISEF, è indispensabile che il candidato sia in possesso del diploma di scuola media di secondo grado; 2) presenza di materie scientifico-culturali, unitamente a quelle di carattere tecnico-professionali nel *curriculum* degli studi degli ISEF, istituiti a carattere universitario, in cui gli aspetti tecnici ed addestrativi non sono che il momento applicativo, prassico delle discipline intellettuali, impartite con rigore scientifico.

Pertanto la presente proposta di legge mira a realizzare i seguenti obiettivi:

1) individuare in modo inequivocabile gli operatori che hanno l'esclusiva competenza nel campo della ginnastica formativa, presportiva, di mantenimento, nonché dell'educazione fisica differenziata nel trattamento delle alterazioni posturali;

2) arginare ogni forma di abusivismo nel campo delle attività motorie, molto

spesso dirette da operatori sprovvisti del titolo specifico (diploma rilasciato dalle ex accademie di educazione fisica e dagli istituti superiori di educazione fisica) con grave rischio da parte degli utenti;

3) dare concretezza al momento preventivo della medicina, grazie (per mezzo delle attività motorie nell'età evolutiva, nell'età adulta e nella terza età) al miglioramento della salute attiva e dinamica del cittadino;

4) alleviare la disoccupazione dei neodiplomati in educazione fisica, che ormai da parecchi anni non riescono a trovare nel mondo della scuola uno sbocco occupazionale;

5) facilitare, grazie all'inquadramento giuridico professionale del diplomato in educazione fisica e del laureato in scienze dell'educazione fisica, l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico non solo da un punto di vista civilistico ma anche fiscale;

6) precisare in modo rigoroso le competenze ed i limiti della professione di educatore fisico nel pieno rispetto delle altre figure professionali.

Pertanto la presente proposta di legge si discosta da quanto veniva affermato in una precedente proposta di legge della IX legislatura (atto Camera n. 1672), presentata per la prima volta il 10 maggio 1984 ed avente per oggetto l'istituzione dell'ordine e dell'albo professionale degli « educatori fisici e sportivi » per le seguenti ragioni:

1) il diploma rilasciato dagli ISEF ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, non prevede l'aggettivo « sportivo » ma è un « diploma di educazione fisica ». Inoltre, nel campo del settore sportivo sia agonistico sia non agonistico, operano i tecnici formati dalle singole federazioni affiliate al CONI;

2) la citata proposta di legge prevedeva l'ammissione all'esame di Stato per la libera professione di educatore fisico, « operatori dalla eterogenea estrazione culturale » come i maestri dello sport (diplo-

mati dalla scuola centrale dello sport del CONI ma non in possesso del diploma di educazione fisica), i tecnici federali già inquadrati da almeno un triennio nel primo livello del settore tecnico delle singole federazioni sportive del CONI (anche questi operatori sono sprovvisti del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica), i terapisti della riabilitazione (operano in un settore completamente diverso da quello degli educatori fisici, interessandosi di rieducazione e di riabilitazione, campo prettamente ad indirizzo paramedico), i massofisioterapisti, (questi operatori non hanno nemmeno il diploma di scuola media di secondo grado in quanto provengono da corsi di formazione professionale della durata di tre anni dopo la terza media. Inoltre, i massofisioterapisti, oltre a non occuparsi di movimento ma di massaggio e massofisioterapia, hanno già un loro albo professionale riconosciuto dalla legge 19 maggio 1971, n. 403).

La presente proposta di legge non condivide nemmeno alcuni punti « chiave » presenti in un'altra proposta di legge, (atto Camera n. 4536 della X legislatura), presentata il 1° febbraio 1990, avente per oggetto « Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di chinesologo ed istituzione del relativo albo ». È bene precisare che ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'ISEF rilascia un diploma universitario di « educazione fisica » e non di « chinesologia ». La chinesologia o, meglio, la cinesiologia è una materia d'esame del terzo anno. È doveroso, inoltre, precisare che ci sono operatori in possesso del diploma di specializzazione di chinesologia correttiva e rieducativa, conseguito presso l'ISEF di Napoli dopo tre anni di specializzazione *post* diploma ISEF. Pertanto, si verrebbero a sovrapporre, creando certamente equivoci e confusione, figure professionali alquanto diversificate. Inoltre, tra le competenze attribuite al chinesologo sono previste attività motorie a carattere rieducativo e riabilitativo, attività professionali di specifica competenza del « fisiatra » (diagnosi, prescrizione e trattamento medico e fisiokinesiterapico) e del « terapeuta della riabilita-

zione » (solo trattamento fisiokinesiterapico) non certamente dell'educatore fisico, le cui competenze sono circoscritte al movimento formativo, preventivo, presportivo di mantenimento e di miglioramento della postura.

In conclusione, la presente proposta di legge mira a circoscrivere, a focalizzare in modo rigoroso, al di fuori di equivoci e confusione, le specifiche competenze dell'educatore fisico il cui profilo professionale e i requisiti per l'esercizio professionale sono riportati negli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge.

La presente proposta di legge istituisce l'ordine professionale degli educatori fisici ed il relativo albo.

L'articolo 1 definisce l'ambito professionale dell'educatore fisico indicandone compiutamente e puntualmente le competenze.

L'articolo 2 prescrive i requisiti che consentono l'esercizio della professione di educatore fisico. In particolare, oltre alla previsione della necessità del superamento dell'esame di Stato (ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione) sono stabiliti anche i requisiti per essere ammessi a sostenerlo.

L'articolo 3 istituisce l'albo professionale degli educatori fisici, riconoscendo anche a tale categoria la tutela del segreto professionale con espresso riferimento all'articolo 622 del codice penale.

Gli articoli 4 e 5 delineano l'articolazione territoriale del costituendo ordine professionale, prevedendo una particolare disciplina per le province di Bolzano e di Trento.

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 disciplinano le condizioni soggettive per l'iscrizione all'albo professionale, le modalità dell'iscrizione stessa e le cause della cancellazione.

Va sottolineato come sia scomparsa la clausola di reciprocità per l'iscrizione di professionisti extracomunitari in quanto ormai superata dalla disciplina dell'immigrazione (decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39).

Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 disciplinano puntualmente la composizione dei consigli locali dell'ordine professionale.

In particolare, l'articolo 11 indica le attribuzioni del consiglio locale e l'articolo 12 quelle del suo presidente.

L'articolo 15 prevede i casi nei quali può essere disposto lo scioglimento del consiglio ed attribuisce tale delicato potere al Ministro di grazia e giustizia.

Gli articoli 16, 17 e 18 attribuiscono al giudice ordinario e regolano la cognizione sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine e sui ricorsi in materia di elezione dei consigli stessi.

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 regolano lo svolgimento delle elezioni dei consigli locali.

L'articolo 24 prevede la nomina da parte del Ministro di grazia e giustizia di un commissario straordinario che curi l'indizione delle nuove elezioni del consiglio dell'ordine in caso di annullamento delle stesse.

Gli articoli 25 e 26 sono dedicati alla materia disciplinare (sanzioni irrogabili e relativo procedimento) e non si discostano da quelli che ormai sono i principi generali in materia: tipicità della sanzione, diritto di difesa dell'incolpato, possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria.

L'articolo 27 è dedicato al consiglio nazionale dell'ordine professionale. È rimarchevole la specifica funzione attribuita al consiglio nazionale relativa alla predisposizione di un codice deontologico ed alla sua approvazione per referendum fra gli iscritti all'ordine.

L'articolo 28, conformemente alla generalità delle professioni, attribuisce al Ministro di grazia e giustizia l'alta vigilanza sull'istituendo ordine degli educatori fisici.

Gli articoli 29 e 30 sono dedicati alla delicata fase di prima attuazione della legge.

In particolare, l'articolo 29 prevede l'istituzione del commissario straordinario che provvede alla formazione dell'albo professionale iscrivendovi i soggetti in possesso di particolari requisiti. Ultimata la formazione dell'albo professionale il commissario indice le elezioni per la costituzione dei consigli.

L'articolo 32 provvede alla copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione della professione di educatore fisico).

1. L'esercizio della professione di educatore fisico comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento per l'educazione psicomotoria dell'individuo, la pratica della ginnastica formativa, presportiva, sportiva, posturale e di mantenimento, il potenziamento delle capacità fisico-attitudinali finalizzato alle attività sportive, nonché l'educazione fisica differenziata nel trattamento delle alterazioni posturali.

ART. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore fisico).

1. Per esercitare la professione di educatore fisico è necessario avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della medesima mediante l'esame di Stato ed essere iscritto all'apposito albo professionale di cui all'articolo 3.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i diplomati in educazione fisica che siano in possesso di adeguata documentazione attestante la frequenza ed il conseguimento del diploma di educazione fisica presso gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) operanti sul territorio nazionale e legalmente riconosciuti.

ART. 3.

(Istituzione dell'albo professionale).

1. È istituito l'albo professionale degli educatori fisici.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

ART. 4.

(Istituzione dell'ordine degli educatori fisici).

1. Gli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 3 costituiscono l'ordine degli educatori fisici. Esso è strutturato in sedi regionali e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali.

ART. 5.

(Istituzione di sedi locali dell'ordine).

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 3 in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede il consiglio regionale dell'ordine, può essere istituita un'ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione ai sensi del comma 1 è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

ART. 6.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo professionale).

1. Per essere iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 3 è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della Unione europea o, nel caso di cittadino extracomunitario, essere in possesso di titolo di stu-

dio riconosciuto in Italia ed essere altresì in possesso del requisito di cui alla lettera c);

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione della professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia.

ART. 7.

(Modalità di iscrizione all'albo professionale).

1. Per l'iscrizione all'albo professionale l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine del luogo di residenza, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni agli albi professionali, il certificato di residenza ed il certificato penale.

2. I dipendenti pubblici devono, inoltre, documentare che gli statuti che li riguardano consentono loro di esercitare la libera professione.

ART. 8.

(Iscrizione).

1. Il consiglio dell'ordine esamina le domande di iscrizione entro due mesi dalla data del loro ricevimento, secondo l'ordine di presentazione.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un suo membro, redigendo apposito verbale.

ART. 9.

(Anzianità di iscrizione all'albo professionale).

1. L'anzianità di iscrizione all'albo professionale è determinata dalla data della relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 8.

2. L'iscrizione all'albo avviene secondo l'ordine cronologico della relativa deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine d'iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascuno iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

ART. 10.

(Cancellazione dall'albo professionale).

1. Il consiglio dell'ordine di cui all'articolo 7, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo professionale:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 6, salvo il caso di trasferimento della residenza all'estero, per un periodo di tempo limitato, al fine di svolgere l'attività professionale in favore di società od enti italiani operanti all'estero;

d) dopo due anni di inattività professionale.

2. Il consiglio nazionale pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di sua irreperibilità od in quello previsto dalla lettera *a)* del comma 1.

ART. 11.

(Consigli dell'ordine).

1. Il consiglio regionale, provinciale o locale dell'ordine è composto da cinque membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, da undici membri ove il numero degli iscritti sia

superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti all'albo professionale.

2. Il consiglio di cui al comma 1 dura in carica tre anni dalla data di proclamazione e ciascuno dei membri non può essere eletto per più di due volte consecutive.

3. Il consiglio regionale, provinciale o locale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dall'elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, in relazione a particolari necessità;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, ne cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare e provvede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, nei limiti territoriali di sua competenza, provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo professionale e degli aggiornamenti annuali al Ministero di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale o locale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'albo professionale;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

ART. 12.

(Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine).

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dalle vigenti disposizioni, ovvero dal relativo consiglio.

2. Il presidente rilascia, altresì, le attestazioni relative agli iscritti all'albo professionale.

ART. 13.

(Riunione del consiglio dell'ordine).

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità, o quando sia richiesto da almeno la metà dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo professionale.

2. Il verbale alla riunione, ai sensi del comma 1, redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi, deve restare a disposizione degli iscritti all'albo professionale, che hanno diritto di ottenerne copia a proprie spese.

ART. 14.

(Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'ordine).

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande d'iscrizione ed in materia di cancellazione dall'albo professionale sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del prov-

vedimento, per dieci giorni, nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 15.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine).

1. Se il consiglio dell'ordine, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario straordinario di cui al comma 2 sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario straordinario ha la facoltà di nominare tra gli iscritti all'albo professionale un comitato composto da non meno di tre e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

ART. 17.

(Termini per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi di cui all'articolo 16 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del prov-

vedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 18.

(Decisione sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso la deliberazione del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 16, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello competente per territorio, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 19.

(Elezion del consiglio dell'ordine).

1. L'elezione del consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti alla scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti all'albo professionale esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine od in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti mediante lettera raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di fine delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla, e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 20.

(Composizione del seggio elettorale).

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente od il commissario straordinario,

prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vicepresidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 21.

(Votazione).

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine degli educatori fisici. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ART. 22.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti ai sensi dell'articolo 21 e provvede alla pubblicazione della graduatoria e

dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

ART. 23.

*(Adunanza del consiglio dell'ordine.
Cariche).*

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente od il commissario straordinario, entro venti giorni dalla proclamazione ai sensi dell'articolo 22, ne dà comunicazione ai componenti eletti e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, di un segretario, di un tesoriere e del vicepresidente.

2. Dell'elezione di cui al comma 1 si dà comunicazione al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 24.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

ART. 24.

*(Rinnovo delle elezioni nel
consiglio dell'ordine).*

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un

consiglio dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.

ART. 25.

(Sanzioni disciplinari).

1. All'iscritto all'albo professionale che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità od al decoro professionali, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione dall'ordine.

2. Oltre ai casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostri di avere corrisposto le somme dovute.

3. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, quando abbia ottenuto la riabilitazione secondo quanto previsto dal codice di procedura penale.

4. Avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo 16.

ART. 26.

(Procedimento disciplinare).

1. Il consiglio dell'ordine inizia nei confronti del proprio iscritto il procedi-

mento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le notificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono eseguite mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e nell'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 27.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali e locali. Esso dura in carica tre anni.

2. Il consiglio nazionale è convocato, per la prima riunione, dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Il consiglio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'intero ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o dalle vigenti disposizioni, ovvero dal consiglio nazionale.

5. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.

6. Il consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti funzioni:

a) propone il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone alla loro approvazione per *referendum*;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove siano richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti all'albo professionale, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

7. I contributi e le tasse di cui al *comma 6* debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

ART. 28.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine degli educatori fisici, direttamente o per mezzo degli organi del pubblico ministero.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può, con proprio decreto, sciogliere il consiglio nazionale dell'ordine. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 15.

ART. 29.

(Istituzione dell'albo professionale e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine).

1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regioni o delle province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione ai sensi degli articoli 30 e 31.

2. Il commissario, entro sessanta giorni dal compimento delle operazioni di iscrizione all'albo professionale, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine attenendosi alle disposizioni della presente legge. Provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

3. Al commissario spetta un compenso di lire diecimila per ogni domanda di iscrizione all'albo professionale esaminata, oltre alle spese sostenute.

ART. 30.

(Iscrizione all'albo professionale in sede di prima attuazione della presente legge).

1. L'iscrizione all'albo professionale, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 6, spetta, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 29:

a) ai professori, docenti od assistenti diplomati degli ISEF, in servizio o che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso uno degli ISEF operanti e legalmente riconosciuti, sul territorio nazionale;

b) a coloro che, in possesso di diploma rilasciato dagli ISEF, abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica nelle

pubbliche scuole, abbiano da almeno cinque anni un rapporto stabile con il Ministero della pubblica istruzione.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la ricevuta del versamento di una tassa di esame di importo pari a lire cinquantamila.

ART. 31.

(Impugnazione dei provvedimenti del commissario).

1. Alle impugnazioni dei provvedimenti del commissario di cui all'articolo 29 si applicano le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i proventi della tassa di cui al comma 2 dell'articolo 30, che confluiscono in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1388
Lire 1000